

Prot. n. 23/C/2012

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 20 gennaio 2012

Oggetto: **Modifica del tasso degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2012 e serie storica - Riflessi sul calcolo delle sanzioni civili per mancato o ritardato versamento dei premi – Precisazioni dell'INAIL**

Si riporta in allegato la circolare della Direzione Generale dell'INAIL n. 65 del 30 dicembre 2011, avente ad oggetto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2011, che ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile, portandola dall'1, 5% al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

In particolare, l'INAIL ricorda che il nuovo tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nelle ipotesi indicate dall'art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato dallo stesso Istituto con circolari n. 56 del 27 luglio 2001 e n. 73 del 19 dicembre 2003.

Ai sensi dell'art. 116, comma 15, della Legge n. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali è possibile nei casi di:

- mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;

- fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del Codice penale, all'Autorità giudiziaria;

- crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, comprovati da formali provvedimenti del Ministero del Lavoro di concessione di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, ovvero che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla competente Direzione Territoriale.

Si ricorda, inoltre, che con il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, è stata modificata la misura del saggio di interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile, portandola dall'1,5% al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Al riguardo si rammenta che il tasso in oggetto fu originariamente fissato al 5% dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e tale rimase fino all'intervento della Legge 26 novembre 1990, n. 353, che lo elevò al 10%, con decorrenza dal 16 dicembre 1990.

A far data dal 1° gennaio 1997, la misura del tasso degli interessi legali fu riportata al 5% per effetto dell'art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che inoltre attribuì al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) la facoltà di modificare detta misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

In forza di tale attribuzione il predetto Ministero, con Decreto 10 dicembre 1998, ha ridotto al 2,5% il tasso degli interessi legali, a partire dal 1° gennaio 1999. Sempre in virtù di quanto sopra richiamato, è stato emanato il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2000, per effetto del quale il tasso degli interessi legali è passato al 3,5%, a partire dal 1° gennaio 2001; successivamente, con il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2001, il suddetto tasso annuo è stato fissato al 3% dal 1° gennaio 2002, dal 1° gennaio 2004, con Decreto Ministeriale 1° dicembre 2003 è stato ridotto al 2,5%, dal 1° gennaio 2008, con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2007 è stato portato al 3%, dal 1° gennaio 2010, il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009 lo ha ridotto all'1% e il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2010 lo ha aumentato all'1,5%.

In considerazione delle variazioni che il suddetto tasso di interesse ha subito nel corso degli anni ed al fine di agevolare il calcolo degli interessi sugli importi economici, si è ritenuto utile riepilgarne, nella tabella di seguito riprodotta, la serie storica a partire dal 1° gennaio 1886 ad oggi.

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1886 AD OGGI

Dal 1° gennaio 1886 al 20 aprile 1942	4% (in materia legale) 5% (in materia commerciale)
Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990	5%
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996	10%
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	5%
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	2,5%
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001	3,5%
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003	3%
Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007	2,5%
Dal 1° gennaio 2008	3%
Dal 1° gennaio 2010	1%
Dal 1° gennaio 2011	1,5%
Dal 1° gennaio 2012	2,5%

I nostri uffici sono a disposizione per ogni altro chiarimento.
Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Consulenti Edili della Provincia di Ragusa
IL CAPO PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)